

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Giudizio di opposizione all'esecuzione: l'opponente è attore sostanziale**

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, ne' il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio.*

**Tribunale di Roma, sezione seconda, sentenza del 8.1.2015**

...omissis...

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta, per quanto di ragione, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese sopportate ex adverso e liquidate come in dispositivo.

Preliminarmente, sono inammissibili i motivi nuovi introdotti da parte opponente con comparsa di nuovo difensore, per la parte relativa. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha, infatti, "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tenia d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum," di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013)

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328 del 20/011-2011).

Nel merito, va accolta l'eccezione relativa alla mancata notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell'opponente, essendo a tale riguardo del tutto irrilevante la circostanza che il titolo stesso sia stato notificato nei confronti di altro condebitore. Il precetto, intimato ad altro condebitore solidale non può, comunque, prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale del titolo esecutivo nei confronti del soggetto nei cui riguardi si minaccia l'esecuzione forzata.

...omissis...solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.

L'omissione della notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell'opponente, non contestata da parte opposta, comporta la nullità del precetto.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex articolo 615 c.p.c., introdotta da xxxxxx., avverso il precetto notificato il 12.8.2013 da xxxx così provvede:

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto;
- Condanna xxxxxxxx al pagamento in favore di xxxxx della somma di euro 5.000,00 per spese legali oltre iva e epa ed euro 750,00 per spese generali.

Roma, 08/01/2015